



## COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

### 6. SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PROT. N. 7668 DEL 29/05/2020

Servizio:

#### ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE N. 21 del 29/05/2020

Oggetto: MISURE CONTENITIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" - CODIV-19. DEFINIZIONE CONDIZIONI MINIME PER SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO NEI MERCATI SETTIMANALI DI PIAZZA FERRARI E VIA PIRANDELLO.-

#### IL SINDACO

##### Visti

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020

##### Rilevato che:

- con DPCM del 17 maggio 2020 sono state approvate disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali *"nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti"*

*nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;*

**Vista** l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 237 del 14/05/2020 recante: “*Disposizioni in materia di mercati per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti*” con la quale domanda ai Comuni la possibilità, dal 18/05/2020, di procedere all’apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici, alimentari, non alimentari e misti purché, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo;

**Vista** l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.243 del 24.05.2020 di aggiornamento ed integrazione Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 17 maggio 2020 n. 237.

**Valutata** la possibilità di regolamentare e consentire in questa fase di emergenza sanitaria lo svolgimento dei mercati settimanali di Piazza Ferrari e di via Pirandello **a tutti gli operatori titolari di posteggio** adottando le prescrizioni di esercizio di seguito specificate:

- *la distanza fra i singoli posteggi destinati alla vendita ;*
- *la clientela dovrà essere informata sulle disposizioni previste dalla normativa mediante esposizione di apposita avvertenza in particolare ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.P.C.M. 26/04/2020 è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie;*
- *accesso scaglionato al fine di evitare assembramenti;*
- *ciascun assegnatario di posteggio dovrà garantire l’adozione delle seguenti misure:*
- *dovrà essere messo a disposizione della clientela adeguato materiale disinfettante in prossimità dell’area ove avviene il pagamento della merce;*
- *gli addetti alla vendita dovranno indossare idonea mascherina ed utilizzare guanti monouso per servire gli avventori, gli stessi dovranno essere cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento e gettati in appositi contenitori, salvo il caso di addetto al solo incasso (cassiere/cassiera);*
- *non sarà consentito l’ingresso all’interno del posteggio e dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di un metro in prossimità dello stesso, non sarà consentita la vendita in modalità self-service;*
- *la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori;*
- *pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;*
- *rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP), ai fini della sicurezza degli alimenti;*
- *sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento*

**ESAMINATA** quindi l’opportunità di adottare un provvedimento d’urgenza per la disciplina delle attività nella presente fase dell’emergenza sanitaria in relazione alla situazione specifica dei mercati settimanali di Piazza Ferrari e via Pirandello, tenuto conto che l’adozione delle misure contenitive in materia di distanziamento tra gli operatori, comporteranno una redistribuzione dei posteggi, in modo tale da non poter -allo stato- garantire anche la presenza degli eventuali operatori che pur avendo l’autorizzazione all’esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all’occupazione del suolo pubblico nel mercato di Veglie, e partecipano all’assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli

operatori;

**VISTI** l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti in materia di emergenza sanitaria al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e con le procedure a tal fine previste;

**VISTO** lo Statuto comunale,

**Per i motivi in premessa indicati;**

## **ORDINA**

sino a nuove e diverse disposizioni, in relazione ai provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione epidemiologia, l'effettuazione dei mercati settimanali del "sabato" (PIAZZA FERRARI) e del "mercoledì" (VIA PIRANDELLO) è consentita solo agli operatori 'titolari di posteggio' con esclusione degli eventuali operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato di Veglie (cc.dd. 'spuntisti'), secondo le seguenti prescrizioni:

- *la distanza fra i singoli posteggi destinati alla vendita di almeno un metro e con barriere si separazione tra un posteggio e il successivo ;*
- *la clientela dovrà essere informata sulle disposizioni previste dalla normativa mediante esposizione di apposita avvertenza in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.P.C.M. 26/04/2020 è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie;*
- *accesso scagionato al fine di evitare assembramenti;*
- *ciascun assegnatario di posteggio dovrà garantire l'adozione delle seguenti misure:*
- *dovrà essere messo a disposizione della clientela adeguato materiale disinfettante in prossimità dell'area ove avviene il pagamento della merce;*
- *gli addetti alla vendita dovranno indossare idonea mascherina ed utilizzare guanti monouso per servire gli avventori, gli stessi dovranno essere cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento e gettati in appositi contenitori, salvo il caso di addetto al solo incasso (cassiere/cassiera);*
- *non sarà consentito l'ingresso all'interno del posteggio e dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di un metro in prossimità dello stesso, non sarà consentita la vendita in modalità self-service;*
- *la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori;*
- *pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;*
- *rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP), ai fini della sicurezza degli alimenti;*
- *sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento*

## **DEMANDA**

A tutte le Autorità deputate al controllo che effettueranno la vigilanza circa l'osservanza di tutte le misure impartite con il presente atto nonché l'osservanza della normativa nazionale sull'emergenza Covid-19;

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19 del 25/03/2020 e s.m.i, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza è trasmessa agli uffici della **Prefettura di Lecce**, nonché per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- **Al Comando Stazione Carabinieri di Veglie**
- **Alla Polizia Locale**
- **Al SUAP**
- **Alla società di riscossione dei tributi minori**

Il provvedimento immediatamente esecutivo è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Veglie e viene trasmesso altresì alla Prefettura di Lecce.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Veglie, **29/05/2020**

IL SINDACO  
**PALADINI Claudio**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.